

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia

## La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo presentata da:

### Associazione SAED Etiopia

con sede a **Losone** e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

*“promuovere e sostenere progetti di sviluppo nelle zone rurali più svantaggiate dell'Etiopia. L'associazione contribuisce a migliorare le condizioni di vita nel campo dell'educazione e della salute, riservando un'attenzione particolare ai bambini e alle donne”;*

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT l'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di esclusiva pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
2. nel caso concreto, l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere internazionale, in quanto ha promosso e sviluppato dei progetti sanitari ed educativi in zone discoste dell'Etiopia a favore dell'infanzia e delle donne. L'associazione SAED Etiopia, in collaborazione con le istituzioni ecclesiastiche locali e della riconosciuta ONG statunitense Lalmba,

ha così contribuito all'apertura di asili e alla costruzione di ambulatori e strutture di captazione dell'acqua potabile, nonché allo sviluppo di modalità di profilassi in ambito sanitario e alimentare, con speciale riguardo ai bambini più piccoli;

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti il rinnovo l'esonero fiscale,

### **r i s o l v e :**

1. L'istanza di rinnovo è accolta. Di conseguenza, all'**Associazione SAED Etiopia**, con sede a **Losone**, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) **LT fino all'anno 2022 compreso**. Alla scadenza di questo termine, l'ente è tenuto a presentare una nuova richiesta di esenzione corredata da un rapporto sull'attività svolta.
2. L'ente dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro.  
Le liberalità assegnate all'ente dovranno essere utilizzate alla realizzazione degli scopi statutari.
3. L'ente dovrà continuare a seguire, come avvenuto finora, l'attività svolta in loco nell'ambito scolastico e logistico, affinché i progetti intrapresi o prefissati vadano a buon fine.  
Gli aiuti finanziari a favore di altri enti dovranno essere destinati a quelli che sono a loro volta al beneficio dell'esenzione fiscale nel loro paese di sede.
4. I membri del Comitato non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.  
Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare ogni anno la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati allo scopo di permettere la verifica delle condizioni d'esenzione. In caso contrario, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche si riserva la facoltà di procedere con la tassazione d'ufficio.
6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.

7. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti e ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
8. In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed è al beneficio dell'esenzione fiscale.
9. Nel caso in cui non fossero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
10. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF 50.-- (cinquanta), ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi entro 30 giorni dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento sarà attivata una procedura di incasso forzato.
11. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
12. Comunicazione come di pratica e all'Associazione SAED Etiopia, c/o Ruth Brogini, via Locarno 5, 6616 Losone.

**DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI**

Ufficio giuridico

Sebastian Mascetti

Mario Fagetti